# REGOLAMENTO (CEE) N. 3061/78 DEL CONSIGLIO

## del 19 dicembre 1978

## che modifica il regolamento (CEE) n. 1544/69 relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1544/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori (3), prevede la concessione di una franchigia dai dazi della tariffa doganale comune per le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale ;

considerando che il valore globale delle merci ammissibili al beneficio di tale franchigia non deve superare, per persona, 25 unità di conto ; che, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1544/69, gli Stati membri hanno la facoltà, per i viaggiatori di età inferiore a quindici anni, di ridurre tale franchigia fino a 10 unità di conto ;

considerando che, a decorrere dal 1° gennaio 1979, gli importi espressi in unità di conto negli atti adottati in campo doganale dovranno essere espressi in unità di conto europee ;

considerando che tale adattamento non deve avere per effetto di diminuire l'equivalente espresso in monete nazionali degli importi attualmente ammissibili al beneficio della franchigia ;

considerando che, all'atto di tale adattamento, si deve anche tener conto delle misure raccomandate a favore dei viaggiatori dalle organizzazioni internazionali specializzate e in particolare di quelle che figurano nell'allegato F 3 alla convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, conclusa per iniziativa del consiglio di cooperazione doganale e della quale la Comunità economica europea e i suoi Stati membri sono parti contraenti ;

considerando che questo duplice obiettivo può essere conseguito fissando a 40 unità di conto europee l'importo della franchigia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1544/69, e a 20 unità di conto europee l'importo di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo ;

considerando, tuttavia, che è opportuno precisare esplicitamente, al fine di evitare qualsiasi interpretazione abusiva, che la franchigia dai dazi della tariffa doganale comune si applica soltanto nei confronti dei viaggiatori provenienti da un paese terzo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1544/69 è così modificato :

a) Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

« 1. Una franchigia dai dazi della tariffa doganale comune si applica alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da paesi terzi, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e che il valore globale di tali merci, per persona, non superi 40 unità di conto europee.

Per l'applicazione del presente regolamento si intendono per bagagli personali tutti i bagagli che il viaggiatore è in grado di presentare al servizio doganale al momento del suo arrivo, nonché quelli che presenta in un secondo tempo a questo stesso servizio, a condizione che comprovi che sono stati registrati come bagagli appresso, al momento della partenza, presso la compagnia che ne ha curato il trasporto.

Non costituiscono bagagli personali i serbatoi portatili contenenti carburante. Tuttavia, per ciascun mezzo di trasporto a motore, è ammesso in franchigia il carburante contenuto in tali serbatoi per un quantitativo non superiore a 10 litri, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di detenzione e di trasporto di carburante. »

b) Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo che segue :

« 2. Gli Stati membri, per i viaggiatori di età inferiore ai 15 anni, hanno la facoltà di ridurre la suddetta franchigia fino a 20 unità di conto europee. »

c) L'importo di 25 unità di conto di cui al paragrafo 3 è sostituito dall'importo di 40 unità di conto europee.

(1) GU n. C 261 del 6. 11. 1978, pag. 45.
(2) Parere reso il 19 ottobre 1978 (non ancora apparso nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 191 del 5. 8. 1969, pag. 1.

*Articolo 2*

L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1544/69 è sostituito dal testo seguente :

« 2. I viaggiatori di età inferiore ai 17 anni non godono di alcuna franchigia per le merci di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). »

*Articolo 3*

L'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1544/69 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 8*

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di arrotondare le somme risultanti dalla conversione in moneta nazionale degli importi previsti all'articolo 1.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere invariato il controvalore in moneta nazionale degli importi di 40 e 25 unità di conto europee qualora, all'atto dell'adattamento annuale previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2779/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, per l'applicazione dell'unità di conto europea (UCE) agli atti adottati in campo doganale ([1]), la conversione di tali importi determini, prima dell'arrotondamento previsto dal paragrafo 1, una modifica del controvalore espresso in moneta nazionale inferiore al 5 %.

([1]) GU n. L 333 del 30. 11. 1978, pag. 5. »

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1978.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H.-D. GENSCHER